

Risposte AI in materia di cessione d'azienda

di **Mauro Muraca**

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**
per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Ai fini della corretta qualificazione degli atti di **cessione d'azienda risulta imprescindibile valutare**, nel caso concreto, quale sia **l'effettivo oggetto del trasferimento**: cessione di ramo d'azienda, oppure cessione di singoli beni e di rapporti giuridici/contrattuali. Dal punto di vista delle imposte indirette, la **cessione di un bene materiale è soggetta a Iva nei modi ordinari**, mentre le **cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto**, sono **assimilate alle prestazioni di servizi**, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972](#). In particolare, la cessione di tali beni e contratti, realizzata da un imprenditore, integra un'operazione imponibile Iva, con conseguente imposizione all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'[articolo 40, comma 1, D.P.R. 131/1986](#). Diversamente, la **cessione dei medesimi contratti e beni** - realizzata nel **contesto di una operazione di cessione di complessi aziendali** (aziende o rami d'azienda) - **costituisce un'operazione fuori campo Iva**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lettera b\), D.P.R. 633/1972](#), **soggetta a imposta di registro in misura proporzionale**, a norma dell'articolo 2 e [articolo 3, comma 1, lettera b\), D.P.R. 131/1986](#).

Per tale ragione, **risulta imprescindibile valutare**, nel caso concreto, quale **sia l'effettivo oggetto del trasferimento**, vale a dire: una azienda (o un singolo ramo d'azienda), ovvero **singoli beni e/o rapporti giuridici/contrattuali**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, sulla tematica in rassegna e sui profili contabili e fiscali della cessione d'azienda; **riportiamo di seguito le principali risposte**.

quando si ha una cessione di azienda?

La cessione di azienda si verifica quando si trasferisce la titolarità di un'azienda, considerata come un complesso unitario di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, ad un altro soggetto. Questo trasferimento può avvenire in via definitiva (ad esempio, vendita, donazione, successione) o temporanea (ad esempio, affitto, usufrutto). L'atto di cessione d'azienda deve essere registrato e, se redatto in Italia mediante atto notarile, deve essere registrato entro 30 giorni dalla sua formazione. Se redatto all'estero, il termine è di 60 giorni. La forma scritta è necessaria ai fini probatori, ma non è una condizione di validità dell'atto, salvo che per specifici beni o contratti che richiedono forme particolari. Inoltre, l'atto di cessione d'azienda è soggetto ad imposta di registro e deve essere depositato presso il Registro delle imprese entro 30 giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. [1] [2] [3]

esistono definizioni di azienda indicate dalla giurisprudenza?

Sì, esistono definizioni di azienda indicate dalla giurisprudenza. La giurisprudenza ha chiarito che un'azienda o un ramo d'azienda è un insieme di beni organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. **Esempi di definizioni giurisprudenziali:** 1. **Cassazione n. 9575/2016, n. 21481/2009 e n. 1913/2007:** - Il ramo d'azienda è un insieme di beni organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. 2. **Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 546/E/2020:** - Una determinata operazione va inquadrata come cessione di ramo d'azienda e non come cessione di singoli beni, quando, in capo ai beni ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario. 3. **Concetto di Autonomia Funzionale:** - Affinché la cessione si qualifichi come ramo di azienda, occorre che vi sia "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente". In sintesi, la giurisprudenza definisce l'azienda come un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività d'impresa, con un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa. [1] [2] [3]

esistono definizioni di azienda indicate dall'Agenzia delle entrate?

Sì, esistono definizioni di azienda indicate dall'Agenzia delle Entrate. Ecco un esempio significativo: **Risposta a interpello n. 546/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate:** - L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un ramo d'azienda è un insieme di beni organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. - Una determinata operazione va inquadrata come cessione di ramo d'azienda e non come cessione di singoli beni, quando, in capo ai beni ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario. - Affinché la cessione si qualifichi come ramo di azienda, occorre che vi sia "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente". Questa definizione sottolinea l'importanza dell'autonomia funzionale del ramo ceduto, che deve essere in grado di operare autonomamente e di svolgere la propria funzione produttiva senza necessitare di integrazioni significative da parte del cessionario. [1] [2] [3]

mi spieghi la differenza tra cessione d'azienda e cessione di singoli beni?

La differenza tra cessione d'azienda e cessione di singoli beni risiede principalmente nella natura e nell'organizzazione dei beni trasferiti. ****Cessione d'azienda:**** ****Definizione:**** La cessione d'azienda riguarda il trasferimento di un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Questo complesso di beni deve essere idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività d'impresa. ****Imposte:**** La cessione d'azienda è esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA e soggetta ad imposta di registro. ****Autonomia funzionale:**** Per essere considerata cessione d'azienda, il complesso di beni deve avere un'autonomia funzionale, ovvero deve essere in grado di operare autonomamente senza necessitare di integrazioni significative da parte del cessionario. ****Esempio:**** Se un'azienda cede un ramo d'azienda che include portafoglio clienti, dipendenti e beni strumentali, e questo ramo è in grado di operare autonomamente, si tratta di una cessione d'azienda. ****Cessione di singoli beni:**** ****Definizione:**** La cessione di singoli beni riguarda il trasferimento di beni individuali senza che questi costituiscano un complesso organizzato per l'esercizio dell'impresa. ****Imposte:**** La cessione di singoli beni è soggetta a IVA. ****Assenza di organizzazione:**** I beni ceduti non devono necessariamente essere organizzati in modo tale da poter operare autonomamente come un'azienda. ****Esempio:**** Se un'azienda vende solo un macchinario o un immobile senza trasferire altri elementi necessari per l'esercizio dell'attività, si tratta di una cessione di singoli beni. In sintesi, la cessione d'azienda implica il trasferimento di un insieme di beni organizzati e funzionali all'esercizio di un'attività d'impresa, mentre la cessione di singoli beni riguarda il trasferimento di beni individuali senza tale organizzazione. [1] [2] [3]

ci potrebbe essere abuso del diritto?

Sì, ci potrebbe essere abuso del diritto in caso di cessione d'azienda, specialmente se l'operazione è strutturata in modo tale da ottenere vantaggi fiscali indebiti. L'Agenzia delle Entrate e l'Amministrazione finanziaria hanno il potere di riqualificare gli atti di cessione di azienda in atti di cessione di singoli beni, o viceversa, se dimostrano che il complesso di beni ceduto non si qualifica come azienda o che l'operazione è stata effettuata con l'unico scopo di ottenere un vantaggio fiscale. ****Esempi di possibili abusi:**** 1. ****Cessione frazionata d'azienda:**** Si verifica quando viene dissimulato il trasferimento di un complesso aziendale attuando il medesimo sotto forma di una pluralità di atti separati nella forma, ma intrinsecamente coordinati nella sostanza economica dell'operazione, con il solo fine di evitare la particolare gravosità dell'imposta di registro. 2. ****Riqualificazione degli atti:**** L'Amministrazione finanziaria può riqualificare gli atti di cessione di azienda in atti di cessione di singoli beni, con conseguente applicazione dell'IVA anziché dell'imposta di registro, qualora dimostri che il complesso di beni ceduto non si qualifica come azienda. - Può accadere anche l'inverso, ovvero che la cessione di singoli beni sia riqualificata in cessione d'azienda, con conseguente applicazione dell'imposta di registro anziché dell'IVA. ****Normativa di riferimento:**** - L'articolo 10-bis della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) disciplina l'abuso del diritto e l'elusione fiscale, stabilendo che le operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti possono essere disconosciute dall'Amministrazione finanziaria. In sintesi, l'abuso del diritto può essere contestato dall'Amministrazione finanziaria se l'operazione di cessione d'azienda è strutturata in modo tale da ottenere vantaggi fiscali indebiti, e l'operazione può essere riqualificata [1] [2] [3]

come è regolamentato il subentro nei contratti nell'ambito di una cessione d'azienda?

Il subentro nei contratti nell'ambito di una cessione d'azienda è regolamentato dall' articolo 2558 del Codice Civile italiano. Ecco i punti principali: 1. ****Subentro Automatico:**** - In caso di cessione d'azienda, il cessionario subentra automaticamente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa, salvo che i contratti abbiano carattere personale o sia diversamente pattuito. 2. ****Diritto di Recesso:**** - Il terzo contraente ha diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia della cessione, se sussiste una giusta causa. In tal caso, il recesso non ha effetto per i contratti a esecuzione continuata o periodica che abbiano già avuto un principio di esecuzione. 3. ****Notifica della Cessione:**** - La cessione deve essere notificata ai terzi contraenti o accettata da questi per iscritto, affinché il subentro nei contratti sia opponibile ai terzi. 4. ****Contratti Esclusi:**** - Sono esclusi dal subentro automatico i contratti che hanno carattere personale, ovvero quelli in cui la persona del contraente è stata determinante per la stipulazione del contratto stesso. In sintesi, il cessionario subentra automaticamente nei contratti aziendali, salvo eccezioni specifiche, e il terzo contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia della cessione, se sussiste una giusta causa. [1] [2] [3]

mi fai un esempio di contratti a carattere personale?

Ecco alcuni esempi di contratti a carattere personale, che non sono automaticamente trasferibili in caso di cessione d'azienda: 1. ****Contratti di Lavoro con Dirigenti o Personale Chiave:**** - Contratti stipulati con dirigenti o personale chiave dell'azienda, dove la persona del contraente è determinante per la stipulazione del contratto stesso. 2. ****Contratti di Consulenza:**** - Contratti di consulenza stipulati con professionisti specifici, dove la prestazione è legata alle competenze e alla reputazione personale del consulente. 3. ****Contratti di Licenza di Marchi o Brevetti:**** - Contratti di licenza di marchi o brevetti concessi a una specifica persona o azienda, dove il licenziante ha scelto il licenziatario in base a criteri personali. 4. ****Contratti di Fornitura Esclusiva:**** - Contratti di fornitura esclusiva stipulati con fornitori specifici, dove la scelta del fornitore è basata su un rapporto di fiducia personale. 5. ****Contratti di Affitto di Immobili:**** - Contratti di affitto di immobili stipulati con il locatore in base a un rapporto personale di fiducia e stima reciproca. Questi contratti, essendo legati alla persona del contraente, non sono automaticamente trasferibili al cessionario in caso di cessione d'azienda e richiedono il consenso del terzo contraente per il subentro. [1] [2] [3]

quale responsabilità del cedente e cessionario sui crediti e debiti che rientrano nel perimetro della cessione d'azienda?

In caso di cessione d'azienda, la responsabilità del cedente e del cessionario sui crediti e debiti che rientrano nel perimetro della cessione è regolamentata dal Codice Civile italiano. Ecco i punti principali: 1. ****Responsabilità del Cedente:**** - Il cedente rimane responsabile per i debiti aziendali sorti prima della cessione, salvo patto contrario con i creditori. - Tuttavia, il cedente può essere liberato dai debiti aziendali se i creditori acconsentono espressamente alla liberazione. 2. ****Responsabilità del Cessionario:**** - Il cessionario è responsabile in solido con il cedente per i debiti aziendali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, salvo patto contrario con i creditori. - Questa responsabilità solidale si estende ai debiti aziendali sorti prima della cessione e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. 3. ****Crediti Aziendali:**** - I crediti aziendali sono trasferiti al cessionario insieme all'azienda, salvo patto contrario. - Il trasferimento dei crediti aziendali non richiede il consenso dei debitori, ma deve essere notificato ai debitori o accettato da questi per iscritto affinché sia opponibile ai terzi. In sintesi, il cedente rimane responsabile per i debiti aziendali sorti prima della cessione, a meno che i creditori non acconsentano alla liberazione. Il cessionario è responsabile in solido con il cedente per i debiti aziendali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. I crediti aziendali sono trasferiti al cessionario, salvo patto contrario, e il trasferimento deve essere notificato ai debitori o accettato da questi per iscritto. [1] [2] [3]

quale differenza ai fini Iva tra cessione d'azienda e cessione di beni?

La differenza ai fini IVA tra cessione d'azienda e cessione di beni è la seguente: ****Cessione d'azienda:**** - ****Esclusione dall'IVA:**** La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda è esclusa dall'ambito di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) a norma dell'articolo 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. 633/1972. Questo significa che la cessione d'azienda non è considerata una cessione di beni e quindi non è soggetta a IVA. - ****Imposta di registro:**** La cessione d'azienda è invece soggetta ad imposta di registro. ****Cessione di beni:**** - ****Soggetta a IVA:**** La cessione di singoli beni aziendali è considerata una cessione di beni e, pertanto, è soggetta a IVA. - ****Imposta di registro:**** In questo caso, l'imposta di registro si applica solo in misura fissa. In sintesi, la cessione d'azienda è esclusa dall'IVA e soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione di singoli beni è soggetta a IVA. [1] [2] [3]

quale differenza ai fini dell'imposta di registro tra cessione d'azienda e cessione di beni?

La differenza ai fini dell'imposta di registro tra cessione d'azienda e cessione di beni è la seguente: ****Cessione d'azienda:**** - ****Imposta di registro:**** La cessione d'azienda è soggetta ad imposta di registro. La normativa dell'imposta di registro ([D.P.R. 131/1986](#)) non contempla specificamente l'atto di cessione di azienda, quindi si applica l' [articolo 23 del D.P.R. 131/1986](#). Se nell'atto sono stati pattuiti i corrispettivi distinti per i singoli beni aziendali, ad ognuno di essi si applica la propria aliquota dell'imposta di registro. Se invece è stato pattuito un corrispettivo unico, si applica l'aliquota più elevata tra quelle previste per il trasferimento dei singoli componenti aziendali. ****Cessione di beni:**** - ****Imposta di registro:**** La cessione di singoli beni aziendali è soggetta ad imposta di registro in misura fissa. Questo significa che, indipendentemente dal valore dei beni ceduti, l'imposta di registro è applicata in una misura predeterminata e non proporzionale al valore dei beni. In sintesi, la cessione d'azienda è soggetta ad imposta di registro con aliquote che possono variare in base alla composizione dei beni ceduti, mentre la cessione di singoli beni è soggetta ad imposta di registro in misura fissa. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

come si tassa questa plusvalenza nell'ambito del reddito d'impresa?

La plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda nell'ambito del reddito d'impresa può essere tassata in diversi modi, a seconda delle circostanze specifiche. Ecco le principali modalità di tassazione: 1. ****Tassazione Ordinaria:**** - La plusvalenza concorre per l'intero ammontare a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui si è realizzata, se l'azienda è posseduta per un periodo inferiore a tre anni. 2. ****Tassazione Rateizzata:**** - Se l'azienda ceduta è posseduta da almeno tre anni, il cedente può optare per la tassazione della plusvalenza in cinque quote costanti, nell'esercizio stesso e nei successivi quattro. Questa opzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi. - Non è ammessa la rateazione in caso di cessione dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, poiché in tal caso l'imprenditore perde la qualifica di imprenditore. 3. ****Tassazione Separata:**** - Se l'azienda ceduta è posseduta dall'imprenditore individuale da almeno cinque anni, la plusvalenza può essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g) del [TUIR](#). ****Determinazione della Plusvalenza:**** - La plusvalenza è calcolata come la differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla cessione (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) e il costo non ammortizzato dei beni che compongono l'azienda. - Formula: ****Plusvalenza = Corrispettivo (al netto degli oneri accessori) - Costo non ammortizzato****. ****Opzione per la Rateazione:**** - L'opzione per la rateazione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RF del modello Redditi. - È necessario indicare una variazione in diminuzione pari all'intero ammontare della plusvalenza e una variazione in aumento pari a 1/5 della plusvalenza per ogni periodo d'imposta successivo. ****Esempio di Rateazione:**** - Se la plusvalenza è di 100.000 euro [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

come si tassa questa plusvalenza ai fini Irap?

Le plusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda non assumono rilevanza ai fini IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). ****Dettagli:**** 1. ****Irrelevanza ai fini IRAP:**** - Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da cessione d'azienda non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP. - Questa irrelevanza è stabilita dall'articolo 5, comma 1, del [D.Lgs. 446/1997](#). 2. ****Società di Capitali e Enti Commerciali:**** - Per le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti IRPEF che optano per la determinazione del valore della produzione netta IRAP secondo le risultanze del Conto Economico, le plusvalenze e le minusvalenze da cessione d'azienda sono irrilevanti. 3. ****Società di Persone e Imprenditori Individuali:**** - Anche per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5-bis del [D.Lgs. 446/1997](#), le plusvalenze e le minusvalenze da cessione d'azienda non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP. In sintesi, le plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda non sono tassate ai fini IRAP, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto cedente. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

come si rileva contabilmente la cessione d'azienda in capo al cedente?

Per rilevare contabilmente la cessione d'azienda in capo al cedente, è necessario seguire una serie di passaggi contabili che riflettono la chiusura delle attività e passività trasferite e la determinazione della plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione. Ecco i passaggi principali: 1. ****Scritture di Assestamento:**** Prima di rilevare l'operazione di cessione, il cedente deve effettuare delle scritture di assestamento per aggiornare i valori contabili delle attività e passività alla data di cessione. - Esempi di scritture di assestamento includono: - Rilevazione dell'ammortamento di competenza della frazione di esercizio che si chiude alla data di cessione. - Accantonamento della quota di TFR e degli altri oneri del personale maturati tra l'inizio dell'esercizio e la data di cessione. - Aggiornamento del valore contabile delle rimanenze di magazzino. - Rilevazione di costi e ricavi non contabilizzati afferenti attività/passività cedute, per la parte di competenza della frazione di esercizio che si chiude con la cessione. - Storno dei costi e dei ricavi già contabilizzati come componenti di Conto economico dell'esercizio, per la parte di competenza della seconda frazione ideale di esercizio, ossia quella che si apre alla data di cessione. 2. ****Determinazione della Plusvalenza/Minusvalenza:**** La plusvalenza o minusvalenza è determinata come la differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla cessione (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) e il costo non ammortizzato dei beni che compongono l'azienda. - Formula: ****Plusvalenza = Corrispettivo (al netto degli oneri accessori) - Costo non ammortizzato****. 3. ****Rilevazione Contabile della Cessione:**** Una volta effettuate le scritture di assestamento, il cedente può rilevare contabilmente l'operazione di cessione dell'azienda. - Esempio di scrittura contabile: - ****Dare:**** Conto Corrente (per [1] [2] [3])

come si rileva contabilmente la cessione d'azienda in capo al cessionario?

Per rilevare contabilmente la cessione d'azienda in capo al cessionario, è necessario registrare l'acquisizione delle attività e passività trasferite, nonché l'eventuale avviamento. Ecco i passaggi principali: 1. ****Rilevazione delle Attività e Passività Acquisite:**** Il cessionario deve registrare le attività e le passività acquisite al loro valore di mercato o al valore concordato nel contratto di cessione. - Esempio di scritture contabili: - ****Dare:**** Immobilizzazioni materiali (per il valore dei beni strumentali) - ****Dare:**** Rimanenze di magazzino (per il valore delle rimanenze) - ****Dare:**** Crediti verso clienti (per il valore dei crediti trasferiti) - ****Avere:**** Debiti verso fornitori (per il valore dei debiti trasferiti) - ****Avere:**** Debiti per TFR (per il valore del TFR trasferito) 2. ****Rilevazione dell'Avviamento:**** Se il prezzo di acquisto dell'azienda è superiore al valore contabile netto delle attività e passività acquisite, la differenza rappresenta l'avviamento. - L'avviamento deve essere registrato come attività immateriale. - Esempio di scrittura contabile: - ****Dare:**** Avviamento (per la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore contabile netto delle attività e passività acquisite) 3. ****Rilevazione del Corrispettivo Pagato:**** Il corrispettivo pagato per l'acquisto dell'azienda deve essere registrato. - Esempio di scrittura contabile: - ****Avere:**** Banca c/c (per l'importo pagato) 4. ****Esempio Completo di Scritture Contabili:**** Supponiamo che il cessionario acquisti un'azienda per 100.000 euro, con le seguenti attività e passività: - Immobilizzazioni materiali: 50.000 euro - Rimanenze di magazzino: 20.000 euro - Crediti verso clienti: 10.000 euro - Debiti verso fornitori: 15.000 euro [1] [2] [3]